REGOLAMENTO (CEE) N. 436/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1975

relativo alla sospensione temporanea delle gare permanenti in materia di sovvenzioni da accordare nel settore dello zucchero di cui ai regolamenti (CEE) n. 3062/74, (CEE) n. 312/75 e (CEE) n. 314/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2932/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al finanziamento di una sovvenzione all'importazione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finanziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 3062/74 della Commissione, del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/75 (6), e ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75, della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 363/75, taluni Stati membri procedono a gare parziali per l'importazione di tale zucchero ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 312/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975 (8), è stata indetta una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima cui non si applica il prelievo all'esportazione ;

considerando che, in particolare per la necessità di adattare le condizioni di queste gare, occorre sospenderle temporaneamente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le gare permanenti di cui ai regolamenti (CEE) n. 3062/74, (CEE) n. 312/75 e (CEE) n. 314/75 sono sospese sino al 1° marzo 1975

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU. n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU. n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU. n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU. n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 10.
(5) GU. n. L 324 del 4. 12. 1974, pag. 7.
(6) GU. n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 46.
(7) GU. n. L 35 dell' 8. 2. 1975, pag. 11.
(8) GU. n. L 35 dell' 8. 2. 1975, pag. 5.